

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei servizi assicurativi (8 lotti) tramite piattaforma Sintel di Aria spa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI (8 LOTTI)

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 448/2021 del 08/11/2021, esecutiva per legge, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi assicurativi di seguito elencati per 4 (quattro) anni decorrenti dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 31.12.2025:

- il servizio di copertura assicurativa "Polizza All Risks"
- il servizio di copertura assicurativa "Polizza RCT/O";
- il servizio di copertura assicurativa "Polizza Infortuni";
- il servizio di copertura assicurativa "Polizza RCA/ARD a LM";
- il servizio di copertura assicurativa "Kasko"
- il servizio di copertura assicurativa "Tutela Legale"
- il servizio di copertura assicurativa "RC Patrimoniale"
- il servizio di copertura assicurativa "Cyber Risk"

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Magenta [codice NUTS ITC4] CUI S86004850151202200002

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Dr Claudio De Paola.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. N. 8 capitoli speciali di polizza per coperture assicurative, riportanti le condizioni di garanzie richieste che dovranno regolare le future polizze;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
5. Dichiarazione coassicurazioni;
6. Dichiarazione impegno ausiliaria;
7. Modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato editabile;
8. Dichiarazioni integrative al DGUE;
9. DGUE impresa ausiliaria;
10. Dichiarazione marca da bollo;
11. Dichiarazione di accettazione del capitolo speciale di polizza o di proposta varianti;
12. Scheda di proposta variante;
13. N. 8 schede di offerta economica;

14. Statistica sinistri;
15. Elenco mezzi per quotazione polizza RCA/ARD a libro matricola;
16. Questionario rischio Cyber
17. Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL

La documentazione di gara è disponibile:

- sul sito internet del Parco Lombardo della Valle del Ticino <https://ente.parcoticino.it/> - Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti;
- sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia: www.ariaspa.it

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (G.U.U.E.);
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.RI.);
- su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;
- sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sul sito dell'Osservatorio regionale;
- sul sito internet del Parco Lombardo della Valle del Ticino <https://ente.parcoticino.it/> - Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti.

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di informazioni e chiarimenti sulla presente procedura dovranno essere trasmesse mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro le ore 12.00 del 06.12.2021.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “Documentazione di gara” sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice; tale indirizzo deve coincidere con quello indicato in fase di registrazione alla piattaforma Sintel.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di coassicurazione, le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte le coassicuratrici partecipanti al riparto.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei Lotti di seguito elencati:

Numero Lotto	Descrizione	CIG	Importo a base di gara per ciascuna annualità assicurativa	Importo a base di gara per l'intero periodo (4 anni)	Decorrenza copertura dalle ore 24:00 del
1	All Risks	8938170B36	€ 40.000,00	€ 160.000,00	31.12.2021
2	RCT/O	8938205819	€ 16.000,00	€ 64.000,00	31.12.2021
3	Infortuni	8938230CB9	€ 13.000,00	€ 52.000,00	31.12.2021
4	RCA / ARD a L.M.	893825408B	€ 35.000,00	€ 140.000,00	31.12.2021
5	Kasko	8938272F61	€ 3.000,00	€ 12.000,00	31.12.2021
6	Tutela Legale	8938283877	€ 6.000,00	€ 24.000,00	31.12.2021
7	RC Patrimoniale	8938302825	€ 4.000,00	€ 16.000,00	31.12.2021
8	Cyber Risk	8938330F3E	€ 6.000,00	€ 24.000,00	31.12.2021

L'importo a base di gara di ciascun singolo lotto è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti dell'appalto. Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore offerente.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 4 (quattro) anni, decorrenti dalle ore 24:00 del 31.12.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2025.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € 492.000,00 comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture per le quali intendono concorrere.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c.

E' vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitoli di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

COASSICURAZIONE (precisazioni):

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara – una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **"black list"** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Possesso di legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs. 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

c) Possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto del presente disciplinare di gara, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Per imprese aventi sede legale in Italia, possesso di autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia).

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

I requisiti di idoneità di cui alle precedenti lettere a), b), c) vengono resi mediante dichiarazione avvalendosi del DGUE – Parte IV – SEZIONE A: IDONEITA'

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d) Il concorrente deve possedere nel triennio 2018/2019/2020 una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 20.000.000,00, ridotta a € 3.000.000,00 per il solo Lotto “Tutela legale”.

(il requisito viene reso mediante dichiarazione avvalendosi del DGUE – Parte IV – Sezione B – Capacità economica e finanziaria - settimo riquadro)

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83, c. 5, del codice dei contratti, considerato che le imprese che si aggiudicheranno i servizi oggetto della presenta gara saranno potenzialmente esposte per significativi limiti di indennizzo e di risarcimento, il requisito economico – finanziario minimo richiesto di cui sopra è da considerarsi congruo per garantire all’Ente l’eventuale solvibilità delle imprese aggiudicatarie in caso di sinistro catastrofale, visto che le stesse non sono esposte con il solo Comune di San Giuliano Milanese ma anche con altri contratti stipulati con soggetti siano essi pubblici e privati.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2018/2019/2020). Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine.

Ove le informazioni sulla raccolta premi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l’attività da meno di tre anni**, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2018/2019/2020 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i Lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.

Il requisito è reso mediante l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i Lotto/i per cui è presentata offerta con indicazione di ramo/rischio, periodo di validità della polizza, rispettivi importi, e destinatari (contraenti) pubblici. (mediante dichiarazione avvalendosi del DGUE – Parte IV – Sezione C – Capacità tecniche e professionali - secondo riquadro lettera 1b)

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE.

Il requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto nei termini di seguito indicati:

- a) in caso di coassicurazione, in considerazione della natura e peculiarità del servizio assicurativo, dovrà essere posseduto al 100% da ciascuna delle coassicuratrici;
- b) in caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero

Il requisito relativo all'esecuzione dei servizi analoghi di cui al punto 7.3 lett. e) deve essere così posseduto

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

Resta ferma l'indicazione, da parte degli operatori economici, nell'apposita sezione del DGUE, della quota e della tipologia di prestazioni che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Fermo quanto sopra rappresentato, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la S.A. provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di ciascun Lotto per cui si presenta l'offerta e, precisamente, degli importi riportati nello schema successivo, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice:

Numero Lotto	Descrizione	Importo a base di gara per l'intero periodo (4 anni)	Garanzia provvisoria pari al 2%
1	All Risks	€ 160.000,00	€ 3.200,00
2	RCT/O	€ 64.000,00	€ 1.280,00
3	Infortuni	€ 52.000,00	€ 1.040,00
4	RCA / ARD a L.M.	€ 140.000,00	€ 2.800,00
5	Kasko	€ 12.000,00	€ 240,00
6	Tutela Legale	€ 24.000,00	€ 480,00
7	RC Patrimoniale	€ 16.000,00	€ 320,00
8	Cyber Risk	€ 24.000,00	€ 480,00

Nel caso di partecipazione a più di un lotto, è possibile prestare una garanzia per ciascun Lotto o, in alternativa, un'unica garanzia per un importo pari alla somma degli importi relativi ai vari Lotti per cui si partecipa.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Credito Valtellinese - Codice IBAN: IT 82 J 05216 32380 000000100178
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) in caso di coassicurazione, essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratrice delegataria e alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 5) avere validità per 180 giorni **dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta**;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima del termine per la presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Con riferimento a ciascun Lotto, il contributo è dovuto per gli importi indicati nella sottostante tabella:

Numero Lotto	Descrizione	CIG	Importo contributo ANAC
1	All Risks	8938170B36	€ 20,00
2	RCT/O	8938205819	NON DOVUTO
3	Infortuni	8938230CB9	NON DOVUTO
4	RCA / ARD a L.M.	893825408B	NON DOVUTO
5	Kasko	8938272F61	NON DOVUTO
6	Tutela Legale	8938283877	NON DOVUTO
7	RC Patrimoniale	8938302825	NON DOVUTO
8	Cyber Risk	8938330F3E	NON DOVUTO

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

In esecuzione alla determinazione a contrarre n. 448 del 08/11/2021, esecutiva per legge, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici). La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it

Per le indicazioni relative alla registrazione e a tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento al Documento "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio, delle **ore 23.30 del giorno 14.12.2021** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e Aria-Sintel da qualsiasi responsabilità relativa al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata da Sintel, che consentono di predisporre:

BUSTA TELEMATICA – "Documentazione Amministrativa"

BUSTA TELEMATICA – "Offerta tecnica"

BUSTA TELEMATICA – Offerta economica"

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta – documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'apposito campo "Busta amministrativa" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente nei documenti di seguito elencati, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni integrative.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, in caso di coassicurazione da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o in coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Ciascun concorrente attraverso la compilazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione rende le seguenti dichiarazioni:

- 1. di avere eseguito gli opportuni calcoli estimativi e di ritenere pertanto remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 3. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta comunale n. 17 del 04.02.2014 reperibile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Se ricorre il caso, la dichiarazione di cui al successivo punto 4 dovrà essere resa e presentata separatamente dal singolo concorrente

- 4. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Se ricorre il caso, la dichiarazione di cui al successivo punto 8 dovrà essere resa e presentata separatamente dal singolo concorrente

8. di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

Se ricorre il caso, la dichiarazione di cui al successivo punto 9 dovrà essere resa e presentata separatamente dal singolo concorrente

9. **(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale (specificare quale Tribunale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Se ricorre il caso, la dichiarazione di cui al successivo punto 10 dovrà essere resa e presentata separatamente dal singolo concorrente

10. **(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")** di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi art. 37 del D.L. n.78/2010, convertito in L. n. 122/2010) oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Qualora il sottoscrittore della domanda di partecipazione sia un procuratore, il concorrente dovrà allegare copia conforme all'originale della procura.

Qualora l'operatore economico sia un soggetto plurimo, alla domanda di partecipazione dovranno essere rese/allegate le seguenti dichiarazioni e documentazioni

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (da rendere nella domanda di partecipazione).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia di atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (da rendere nella domanda di partecipazione).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziatiLe dichiarazioni di cui alle lettere precedenti dovranno essere rese nella domanda di partecipazione.

Per le coassicurazioni:

- **dichiarazione** da rendere **preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante denominato "Dichiarazione Coassicurazione" attestante:**
 - a. che la Compagnia Delegataria ritiene una quota maggioritaria del rischio oggetto della gara, rispetto alle altre singole coassicuratrici/deleganti, pari ad almeno il 60%, mentre le singole Coassicuratrici (Deleganti) ritengono una quota pari ad almeno il 20%;
 - b. di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa qualificata come Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti;
 - c. di impegnarsi a non modificare la composizione della coassicurazione;
 - d. che la delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto (salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società assicuratrici).
 - e. Che, con la sottoscrizione della dichiarazione, le imprese si impegnano a:
 - riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;

- riconoscono fin d'ora valide le offerte formulate dal coassicuratore delegatario;
- garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi;
- accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

- **dichiarazione attestante:**

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di ritenzione del rischio assunta dai singoli operatori economici (**da rendere nella domanda di partecipazione**)

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (da rendere nella domanda di partecipazione).
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (da rendere nella domanda di partecipazione).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (da rendere nella domanda di partecipazione).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento e nel campo di cui al successivo punto allega la documentazione richiesta

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Il concorrente dichiara, per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all'art 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 dichiarati nel DGUE di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazione, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE

Ciascun soggetto che compila il DGUE rende la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Dichiarazioni integrative DGUE), con la quale dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 lettera b-bis), art. 80 comma 2 e art. 80 comma 5 lettere c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

15.4 DOCUMENTAZIONE AUSILIARIA

Il concorrente che ricorre all'avvalimento, dovrà caricare per ciascuna ausiliaria:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. Dichiarazione integrativa al DGUE di cui al precedente punto 15.3
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

15.5 DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del codice. Nel caso in cui l'operatore presenti la garanzia provvisoria in misura ridotta, lo stesso allega la copia delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della garanzia.

15.6 DICHIARAZIONE MARCA DA BOLLO Nell'apposito campo il concorrente dovrà caricare la dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante (Dichiarazione marca da bollo). Il concorrente dovrà caricare una dichiarazione per ogni lotto per cui partecipa

15.7 RICEVUTA PAGAMENTO ANAC NELL'APPOSITO CAMPO CON RIGUARDO AL LOTTO N. 1 IL CONCORRENTE DOVRÀ CARICARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC CON RIFERIMENTO AL LOTTO PER CUI PARTECIPA.

15.8 IL PASSOE RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS, FIRMATO DAL CONCORRENTE, COMPROVANTE LA REGISTRAZIONE AL SERVIZIO PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DISPONIBILE PRESSO L'ANAC. I SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DEVONO REGISTRARSI AL SISTEMA ACCEDENDO DALL'APPOSITO LINK SUL PORTALE ANAC (SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO – AVCPASS) SECONDO LE ISTRUZIONI IVI CONTENUTE.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo "Offerta tecnica", al secondo step di sottomissione dell'offerta in piattaforma, il concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti firmati digitalmente:

- a) Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti, che potrà avvenire mediante la compilazione dell'apposito modello;
- b) Scheda di proposta variante.

VARIANTI

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. La presentazione delle varianti potrà avvenire mediante la compilazione dell'apposito modello allegato denominato **"Scheda proposta variante"**.

Non è ammesso di sostituire integralmente il capitolato proposto in sede di gara con proprio normativo, pena l'esclusione dalla gara stessa.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'Offerta economica a pena di esclusione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Dovrà essere compilato un allegato per ogni Lotto cui si partecipa.

Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1

Per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica si rinvia al punto 20.1.

17. BUSTA OFFERTA ECONOMICA – INSERIMENTO DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA SU SINTEL

Al terzo step di sottomissione dell'offerta in piattaforma, il concorrente inserisce **per ciascun lotto per cui partecipa:**

- a) nel campo "Offerta economica" il valore espresso in cifre e in lettere del **premio per la durata complessiva di 4 anni al lordo di ogni imposta e/o onere fiscale.**
Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello espresso in lettere;
- b) nel campo denominato "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" il valore dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) nel campo denominato "*di cui costi del personale*" il valore dei costi stimati della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- d) nel campo denominato "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" il solo valore dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" individuati dalla stazione concedente, pari a zero; tali costi sono diversi dai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico;
- e) nell'apposito campo "Sviluppo dettaglio premio" un documento (come da "allegato Offerta economica" da compilarsi per ciascun lotto a cui si partecipa, sottoscritto digitalmente.

Il documento "Offerta economica", è sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1, con la seguente precisazione:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti (come pure in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di

rete con organo comune privo di soggettività giuridica o che partecipino quale raggruppamento non ancora costituito), deve essere prodotto **un unico documento sottoscritto digitalmente da ciascun operatore economico partecipante**.

- In caso di coassicurazione deve essere **prodotto un unico documento sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti in coassicurazione**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire all'offerta economica, **rileva unicamente il valore del premio per la durata complessiva di 4 anni al lordo di ogni imposta e/o onere fiscale inserito dal concorrente nel campo "Offerta economica" in Sintel**.

Pertanto, in caso di discordanza tra il valore del premio riportato nel documento "Offerta economica" e il valore del premio inserito in Sintel, prevarrà quest'ultimo.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento, parziali e offerte condizionate.

18. RIEPILOGO DELL'OFFERTA

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file .pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, consorzio ordinario di concorrenti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese R.T.I. o consorziate.

In caso di coassicurazione, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno la coassicurazione.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

19. INVIO OFFERTA

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all'invio dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta".

Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base del criterio di valutazione dei "Punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i Lotti:

- 1) All risks
- 2) RCT/O

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati.

N.	Parametri	Punteggio massimo (D)
1	Norme generali e modalità di esecuzione del contratto (Pa)	10,00
2	Estensioni / Limitazioni di garanzia (Pb)	20,00
3	Limiti di indennizzo e massimali (Pc)	15,00
4	Scoperti e franchigie (Pd)	25,00

Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il seguente punteggio minimo per ciascun Fattore ponderale (P) verranno automaticamente escluse:

Fattori ponderali (P)	
Pa	2,00
Pb	4,00
Pc	3,00
Pd	5,00

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente calcolato secondo i seguenti criteri:

Qualità della variante proposta	Coefficiente
A1) Offerta notevolmente migliorativa: l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, elevazione e/o proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare in modo significativo e sostanziale la portata e l'estensione complessiva della copertura.	da 0,81 a 1,00
A2) Offerta migliorativa: l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare la portata complessiva della copertura.	da 0,61 a 0,80
A3) Offerta equivalente (nessuna modifica significativa) o accettazione testo proposto senza varianti.	0,60
A4) Offerta leggermente peggiorativa: l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura poco significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente di lieve entità.	da 0,40 a 0,59
A5) Offerta peggiorativa: l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura significativa, con un aggravio del rischio significativo per l'Ente, ma tollerabile.	da 0,20 a 0,39
A6) Offerta inadeguata: l'offerta proposta prevede delle limitazioni tali da ridurre in modo sostanziale la copertura nel suo complesso esponendo l'ente ad un notevole aggravio del rischio, difficilmente tollerabile.	da 0,00 a 0,19

Per i Lotti:

- 3) Infortuni
- 4) RCA / ARD a L.M.
- 5) Kasko
- 6) Tutela Legale
- 7) RC Patrimoniale
- 8) Cyber Risk

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati.

N.	Parametri	Punteggio massimo (D)
1	Norme generali e modalità di esecuzione del contratto (Pa)	10,00

2	Estensioni / Limitazioni di garanzia (Pb)	30,00
3	Limiti di indennizzo, massimali, scoperti e franchigie (Pc)	30,00

Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il seguente punteggio minimo per ciascun Fattore ponderale (P) verranno automaticamente escluse:

Fattori ponderali (P)	
Pa	2,00
Pb	6,00
Pc	6,00

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente calcolato secondo i seguenti criteri:

Qualità della variante proposta	Coefficiente
A1) <u>Offerta notevolmente migliorativa</u> : l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, elevazione e/o proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare in modo significativo e sostanziale la portata e l'estensione complessiva della copertura.	da 0,81 a 1,00
A2) <u>Offerta migliorativa</u> : l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare la portata complessiva della copertura.	da 0,61 a 0,80
A3) <u>Offerta equivalente</u> (nessuna modifica significativa) o accettazione testo proposto senza varianti.	0,60
A4) <u>Offerta leggermente peggiorativa</u> : l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura poco significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente di lieve entità.	da 0,40 a 0,59
A5) <u>Offerta peggiorativa</u> : l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura significativa, con un aggravio del rischio significativo per l'Ente, ma tollerabile.	da 0,20 a 0,39
A6) <u>Offerta inadeguata</u> : l'offerta proposta prevede delle limitazioni tali da ridurre in modo <u>sostanziale</u> la copertura nel suo complesso esponendo l'ente ad un notevole aggravio del rischio, difficilmente tollerabile.	da 0,00 a 0,19

Per i Lotti:

- 1) All risks
- 2) RCT/O

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo la seguente formula:

$$P_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo).

P_a, P_b, P_c, P_d = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella.

A_i, B_i, C_i, D_i = Coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti esposti nella tabella sopra riportata.

Per i Lotti:

- 3) Infortuni
- 4) RCA / ARD a L.M.
- 5) Kasko
- 6) Tutela Legale
- 7) RC Patrimoniale
- 8) Cyber Risk

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo la seguente formula:

$$P_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo).

P_a, P_b, P_c = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella.

A_i, B_i, C_i = Coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti esposti nella tabella sopra riportata.

Il punteggio risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

RIPARAMETRAZIONE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra offerta tecnica ed offerta economica, se nell'offerta tecnica nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (70 punti), tale punteggio viene riparametrato.

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, verranno attribuiti 70 punti.

Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$70 \cdot PJ/MP$

dove:

PJ = punteggio assegnato all'offerta J;

MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione).

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico verrà attribuito come segue:

- all'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti;
- alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$$\frac{30 \times \text{prezzo offerto più basso}}{\text{prezzo dell'offerta in esame}}$$

20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Per ciascun concorrente, la somma del punteggio totale dell'offerta tecnica e del punteggio ottenuto nell'offerta economica determinerà il punteggio complessivo.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione che esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e per la stipula dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 30/07/2021, con riguardo alla partecipazione alle sedute, essendo la procedura di gara svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione, non è necessaria alcuna fase pubblica.

La prima seduta avrà luogo **il giorno 16.12.2021, alle ore 09.30.**

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione avviso sulla piattaforma Sintel.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti stesso mezzo di cui sopra.

Il RUP, nella prima seduta, seguendo gli step proposti dalla Piattaforma, provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;

- b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) verifica della presenza e della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, qualora si rendesse necessario;

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. La commissione viene nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

23. APERTURA DELLE BUSTE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP del Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta, la commissione darà lettura dei punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 20.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per

la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 25.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Per il calcolo dell'anomalia verrà considerato il punteggio attribuito prima della riparametrazione.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 25.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Con riferimento a ciascun lotto, all'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le

operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

In ogni caso, per ciascun lotto, la Compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE - CLAUSOLA BROKER

L'Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005.

I contratti verranno gestiti dalla sede di Milano.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della contraente da Assiteca S.p.A.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al:

- Lotto n. 1 – All Risks: 12% del premio imponibile;
- Lotto n. 2 – RCT/O: 12% del premio imponibile;
- Lotto n. 3 – Infortuni: 12% del premio imponibile;
- Lotto n. 4 – RCA/ARD a L.M.: 5% del premio imponibile;
- Lotto n. 5 – Kasko: 8% del premio imponibile;
- Lotto n. 6 – Tutela Legale: 12% del premio imponibile;

- Lotto n. 7 – RC Patrimoniale: 12% del premio imponibile;
- Lotto n. 8 – Cyber Risk: 12% del premio imponibile.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dall'appaltatore avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell'Ente e per instaurare e gestire il rapporto contrattuale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr. Claudio de Paola